



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 352/15/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'8 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015”;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”;*

VISTA la segnalazione del 26 maggio 2015 (prot. n. 45712) con cui i sigg.ri Antonio Pio Cappucci, Michele Crisetti, Michele Gemma e Antonio Santoro, in qualità di consiglieri comunali, hanno segnalato la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Comune di San Giovanni Rotondo con riferimento ad alcune pubblicazioni apparse sul sito istituzionale dell’ente nel corso della campagna elettorale per le elezioni regionali fissate per il giorno 31 maggio 2015. In particolare, i segnalanti, nel far riferimento a titolo esemplificativo all’articolo *“Fogna bianca, approvato il progetto”*, rilevavano che in tali pubblicazioni *“vengono menzionati nomi e cognomi dei consiglieri comunali tra cui quello di Giuseppe Miglionico che è candidato alla carica di consigliere per le suddette elezioni”;*

VISTA la delibera n. 28 del 29 maggio 2015 adottata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Puglia con la quale sono stati trasmessi, a seguito delle richieste del competente ufficio dell’Autorità (nota prot. n. 45841 del 26 maggio 2015), gli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di San Giovanni Rotondo per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale e la relativa documentazione istruttoria. In particolare, il Comitato ha accertato *“la sussistenza della violazione in quanto priva del carattere di inderogabilità, indifferibilità e impersonalità che deve essere adottato dalle P.A. in periodo elettorale”;*

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale risulta che il Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo, sig. Luigi Pompilio, nella nota trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha rilevato quanto segue:

- nel caso lamentato, si è data comunicazione ai cittadini della conclusione di un lungo e complesso iter amministrativo con l’approvazione del progetto preliminare relativo alla realizzazione della cd. fogna bianca;
- l’approvazione di detto progetto ha visto impegnato il consiglio comunale, chiamato a reperire le risorse finanziarie, pari a circa due milioni di euro;
- nell’articolo doverosamente si menzionano tutti i consiglieri comunali che hanno deciso, con atti deliberativi, di finanziare l’opera, per cui è quantomeno arduo e singolare sostenere che si è posta in essere una sorta di comunicazione istituzionale per un singolo consigliere;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- in merito all'indispensabilità si deve far rilevare che uno spostamento temporale della comunicazione avrebbe conflitto con l'urgente necessità di tranquillizzare i cittadini e gli imprenditori che in questi anni, proprio a causa della carenza di quest'opera, hanno subito gravissimi danni economici conseguenti agli allagamenti che frequentemente si registrano in città;
- era necessario dire ai concittadini che l'amministrazione, con fondi propri di bilancio, dopo tantissimi anni, affrontava concretamente il problema;
- non si è comunicata una linea politica amministrativa ma la realizzazione di un'opera che attiene alla tutela della pubblica e privata incolumità;

PRESA VISIONE del comunicato "*Fogna bianca: approvato il progetto*", allegato alla documentazione istruttoria, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente in data 5 maggio 2015, e ancora consultabile alla data di conclusione degli accertamenti istruttori;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dal citato art. 9 è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2015;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*" (cfr. art. 1, comma 5);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO, pertanto, che l'articolo oggetto della citata segnalazione è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 e risulta essenzialmente diretto a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'amministrazione comunale;

RILEVATO che la pubblicazione del predetto articolo ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto successiva alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali e comunali (16 aprile 2015);

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione istituzionale oggetto di contestazione non presenta i requisiti cui l'art. 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni contenute nel comunicato *“Fogna bianca: approvato il progetto”*, non sono in alcun modo correlate all'efficace funzionamento dell'ente e ben avrebbero potuto essere diffuse in un momento successivo alla campagna elettorale, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che tali comunicati, pubblicati sul sito istituzionale del Comune, con l'indicazione *“Notizie dal Comune”*, riportano notizie sull'operato dell'amministrazione e appaiono di chiara valenza propagandistica ed enfatica delle iniziative del Comune, strumentali dunque a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'Amministrazione comunale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione del comunicato oggetto di segnalazione integri la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di condividere le valutazioni svolte dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Puglia;

RITENUTA, l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ORDINA

al Comune di San Giovanni Rotondo di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della pubblicazione dell'articolo *"Fogna bianca: approvato il progetto"*. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di San Giovanni Rotondo e al Comitato regionale per le comunicazioni della regione Puglia ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani